



TRIBUNALE DI SPOLETO

II G.O.T.

Visto l'art.83 del D.L.n.18 del 17.03.2020;

visto il Provvedimento del 24.03.2020 del Presidente del Tribunale di Spoleto con il quale sono state disciplinate le modalità di trattazione delle udienze comprese nel periodo 12.05.2020-30.06.2020;

visto il sopraggiunto art. 36 del D.L. n. 23 del 08.04.2020 in base al quale il termine del 15.04.2020 è stato prorogato all'11.05.2020;

visti in particolare i punti n.2, n.3, n.4 e n.5 del suddetto Provvedimento in base ai quali per le udienze relative al suindicato periodo, al fine evidente di impedire la diffusione del contagio da Covid-19, occorre adottare la modalità di svolgimento delle udienze a "trattazione scritta" (ai sensi dell'art.83, comma 7, lettera h) e delle Linee Guida emesse dal C.S.M. in data 27.03.2020)

DISPONE

Che tutte le udienze civili comprese nel periodo 12.05.2020-30.06.2020 saranno tenute dal sottoscritto giudicante in via ordinaria attraverso la c.d. "trattazione scritta".

ASSEGNA

Alle parti termine sino a dieci giorni antecedenti a ciascuna udienza per il deposito telematico attraverso p.c.t., attraverso la funzione preverbale, di note scritte contenenti le deduzioni di udienza (richiesta dei termini ex art.183 c.p.c., richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni, precisazione delle conclusioni, eventualmente altre istanze, ecc..) e di giorni cinque antecedenti all'udienza per il deposito di eventuali controdeduzioni e repliche; tali note dovranno contenere la dicitura "note per la trattazione scritta", l'indicazione della data dell'udienza, del Tribunale e del Giudice dinanzi al quale avviene la comparizione figurata, del numero di ruolo e dell'anno del procedimento, delle parti e dei rispettivi difensori ed essere redatte nel pieno rispetto del principio di sinteticità e chiarezza, contenute negli stretti limiti della funzione propria dello specifico strumento in questione.

Per le sole udienze da tenersi dal 18 al 22 maggio il termine per il deposito delle predette note scritte è eccezionalmente di giorni cinque antecedenti all'udienza e quello per repliche è di giorni due antecedenti all'udienza.

AVVERTE

Che la mattina dell'udienza il giudicante aprirà il verbale di ciascuna singola causa e, verificata la regolare comunicazione del presente provvedimento, dato atto dello svolgimento dell'udienza a trattazione scritta ed esaminate le deduzioni delle parti (rappresentate nelle note scritte depositate nei termini di cui sopra), adotterà i relativi conseguenti provvedimenti (garantendo il massimo rispetto del principio del contraddittorio). Il verbale di udienza ed il relativo provvedimento si intendono comunicati alle parti e quindi da loro conosciuti attraverso il deposito nel rispettivo fascicolo telematico (così come un ordinario verbale di udienza).

Qualora la mattina dell'udienza in esito al verbale della causa il giudicante non adotti il relativo provvedimento ma si riservi di decidere fuori udienza sulle istanze o richieste delle parti, la comunicazione del relativo successivo provvedimento seguirà le modalità ordinarie di un normale scioglimento di riserva (e quindi sarà comunicato dalla cancelleria).

Avverte inoltre che ai fini di poter provvedere ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c. si considereranno non comparse le parti che non avranno depositato note scritte di udienza -o altra istanza- nei termini sopra indicati.

In ordine al rito lavoro avverte che le udienze previste ai sensi dell'art.420 e 429 c.p.c. si terranno sempre secondo le modalità sopra esposte, disponendo in particolare che la discussione avvenga in forma scritta attraverso il deposito telematico attraverso p.c.t. di note conclusive scritte entro il termine

perentorio di giorni dieci prima dell'udienza; all'udienza, in esito al verbale (e di cui sopra), verrà emesso il dispositivo ed eventualmente anche le motivazioni. Tale forma verrà seguita anche per i fascicoli già rinviati per discussione orale. Le parti potranno, se lo ritengono opportuno, richiedere i termini ex art. 190 c.p.c. anche con termini ridotti, sempre nei dieci giorni prima della fissata udienza per la discussione orale.

INVITA

I procuratori delle parti, laddove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare nei formati ammessi dalla normativa sul p.c.t., ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte di cui sopra, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Spoletto, 12 maggio 2020

Il G.O.T.
Dott.ssa Catia Roscini